



IVASS
ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI



Appalto specifico per l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto elettronici per i dipendenti dell'IVASS nell'ambito Sistema dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione (SDAPA)

Appalto specifico per l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto elettronici per i dipendenti dell'IVASS nell'ambito Sistema dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione (SDAPA)

SCHEMA DI CONTRATTO

CIG _____



| | |
|---|-----------|
| Art. 1 – Valore della premessa e degli allegati | 3 |
| Art. 2 – Oggetto del Contratto | 4 |
| Art. 3 – Durata..... | 4 |
| Art. 4 –Modalità di esecuzione..... | 5 |
| Art. 5 – Oneri specifici a carico del fornitore | 5 |
| Art. 6 – Obblighi dell'Impresa nei confronti del proprio personale | 5 |
| Art. 7 – Obblighi di segretezza e di riservatezza | 6 |
| Art. 8 – Responsabile del Servizio | 6 |
| Art. 9 – Responsabilità..... | 7 |
| Art. 10 – Brevetti e diritti d'autore..... | 7 |
| Art. 11 – Penali | 8 |
| Art. 12 – Cauzione | 8 |
| Art. 13 – Controlli e verifiche | 8 |
| Art. 14 – Importo contrattuale..... | 9 |
| Art. 15 – Revisione dei prezzi | 9 |
| Art. 16 – Modalità di pagamento | 9 |
| Art. 17 – Subappalto | 10 |
| Art. 18 – Modifica, cessione del contratto e dei crediti, risoluzione e recesso | 11 |
| Art. 19 – Avvalimento..... | 11 |
| Art. 20 – Responsabile unico del progetto e direttore dell'esecuzione del contratto | 11 |
| Art. 21 – Controversie..... | 11 |
| Art. 22 – Segnalazioni di <i>whistleblowing</i> | 11 |
| Art. 23 – Trattamento dei dati personali | 12 |
| Dichiarazione dell'Impresa annessa al Contratto | 13 |
| Allegato 1 – Accordo relativo al trattamento dei dati personali | 14 |



IVASS
ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI



Appalto specifico per l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto elettronici per i dipendenti dell'IVASS nell'ambito Sistema dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione (SDAPA)

TRA

IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (di seguito “IVASS” o “Istituto”) ente di diritto pubblico, con sede in Roma, Via del Quirinale n. 21, c.f. 97730600588, rappresentato da _____

E

_____, (di seguito “Impresa”), con sede legale in _____ () Via _____, codice fiscale _____, rappresentata da _____, nato/a a _____ il _____, c.f. _____, in qualità di _____, regolarmente autorizzato/a alla stipula del presente Contratto, in virtù del mandato conferitogli.

PREMESSO CHE

- a. l'IVASS - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni ha indetto un appalto specifico sul sistema dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione (SDAPA), ai sensi dell'art. __ del d. lgs. n. 36/2023, per l'affidamento del contratto per il servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto elettronici (CIG _____);
- b. l'Impresa, ha formulato, sulla base della documentazione di gara, un'Offerta che, al termine della procedura di gara, è risultata aggiudicataria dell'appalto, come da comunicazione dell'Istituto prot. n.;
- c. l'Impresa dichiara di non aver posto in essere, per ottenere l'aggiudicazione dell'appalto, comportamenti volti a condizionare lo svolgimento e/o l'esito della procedura di gara nonché ad agevolare la conclusione del presente Contratto;
- d. l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente Contratto, dal Disciplinare di gara, dal Capitolato Tecnico nonché dai chiarimenti forniti dall'Istituto definisce in modo adeguato e completo le prestazioni oggetto dell'appalto e ha consentito di acquisire tutti gli elementi per un'ideale valutazione tecnica ed economica delle stesse;
- e. l'Impresa ha presentato, ai fini della stipula del presente Contratto, tutta la documentazione richiesta dall'Istituto ai sensi della normativa vigente e delle norme di gara, ivi compresa la garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 117, del d. lgs. n. 36/2023.

Tutto ciò premesso le Parti come in epigrafe rappresentate con la presente scrittura privata, da valere a ogni effetto di legge

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Valore della premessa e degli allegati

1. Le Parti convengono che costituiscono parte integrante del presente contratto le premesse di cui sopra nonché la documentazione di gara composta da Offerta tecnica, Offerta economica, Capitolato d'oneri e relativi allegati, Capitolato tecnico e relativi allegati, Schema di Contratto, Patto d'integrità e chiarimenti forniti dall'Istituto in sede di gara, e ogni altro documento citato nella premessa presentato dall'Impresa.



Art. 2 – Oggetto del Contratto

1. Il presente contratto ha ad oggetto l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa (di seguito il "Servizio") mediante Buoni pasto elettronici memorizzati su apposite tessere elettroniche (di seguito "tessere"), dal valore nominale pari a € 7,00, da erogarsi in favore dell'IVASS, ivi comprese tutte le attività connesse allo svolgimento della prestazione medesima così come regolamentate, oltre che dal presente contratto, anche dal Capitolato Tecnico, dal Disciplinare e dalle Offerte Tecnica ed Economica.
2. Condizione per l'erogazione del Servizio da parte dell'Impresa è il possesso, da parte dell'Istituto, di tessere emesse dall'Impresa stessa, attraverso le quali è comunque garantita la legittimazione del Servizio a favore dei beneficiari dell'Istituto a cura dell'Impresa. La tessera elettronica costituisce lo strumento che identifica i soggetti (di seguito i "Legittimati") titolari del diritto di ottenere, dagli esercizi convenzionati con l'Impresa, le somministrazioni di alimenti e bevande e/o la cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo qualificanti il Servizio sostitutivo di mensa. Sulla tessera saranno memorizzati i buoni pasto elettronici riconosciuti dall'Istituto a favore dei propri Legittimati. Le prestazioni oggetto del Servizio potranno essere consumate dai dipendenti e dai lavoratori fiscalmente assimilati dell'Istituto esclusivamente dietro presentazione della tessera, nei limiti dei buoni pasto elettronici in esso contenuti e secondo le modalità di utilizzo di seguito specificate. Il buono pasto elettronico:
 - potrà essere utilizzato solo per l'intero valore facciale, senza essere soggetto a riduzione di qualsivoglia entità e senza diritto a resto;
 - potrà essere utilizzato solo dai Legittimati dell'Istituto, contro somministrazione di cibo e bevande, nei tempi e secondo le modalità legislative e/o contrattuali che regolano il servizio sostitutivo di mensa aziendale degli stessi;
 - non è cedibile, commercializzabile o cumulabile;
 - non potrà in nessun caso dare diritto a ricevere somme di denaro, beni, prestazioni diverse da quelle sopra descritte;
 - non potrà in nessun caso essere utilizzato da persone diverse dai Legittimati dell'Istituto ed in tempi diversi da quelli in cui può essere esercitato il diritto alle prestazioni di mensa aziendale;
 - dà diritto a consumare un pasto pari al valore allo stesso associato, restando a carico del Legittimato l'eventuale differenza tra il prezzo del pasto e il valore del buono pasto elettronico;
 - dà diritto all'Istituto di essere manlevato da qualsiasi pretesa possa l'Esercizio avanzare nei suoi confronti, sino al limite del controvalore del buono pasto elettronico;
 - non potrà in nessun caso dar luogo al rilascio di documenti fiscali da parte dell'Esercizio nei confronti dell'Istituto o dei suoi Legittimati, che attestino il sostenimento del costo del Servizio a carico degli stessi.

Art. 3 – Durata

1. Il presente Contratto, la cui efficacia decorre dalla data della sottoscrizione, ha una durata pari a 12 mesi, con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi.
2. L'efficacia del presente contratto si intende comunque cessata qualora sia esaurito l'importo contrattuale.
3. In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura per l'individuazione del nuovo



contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel presente contratto.

4. L'importo contrattuale è puramente indicativo e non vincola in alcun modo l'IVASS che sarà tenuta a corrispondere all'impresa un corrispettivo rapportato unicamente al numero dei Buoni Pasto effettivamente erogati, secondo quanto stabilito dal presente contratto.
5. Il Fornitore non potrà pretendere alcunché nel caso in cui, alla scadenza dei termini contrattuali, tale importo non dovesse essere completamente utilizzato.

Art. 4 – Modalità di esecuzione

1. Le prestazioni contrattuali dovranno essere eseguite nel pieno rispetto di quanto indicato nel contratto e nei documenti dell'AS che sono parte integrante e sostanziale del contratto stesso.
2. L'IVASS richiederà i buoni pasto elettronici, oggetto del contratto, attraverso le Richieste di Approvvigionamento, che saranno trasmesse al Fornitore nelle vie tradizionali (via e-mail, PEC o altro mezzo preventivamente concordato tra le parti), ordinariamente con cadenza mensile. Con la prima Richiesta di Approvvigionamento l'IVASS indicherà il luogo di consegna delle card e il relativo quantitativo.
3. L'Impresa provvederà a ricaricare ciascuna card del relativo numero di Buoni pasto del Valore nominale indicato nella Richiesta di Approvvigionamento e sarà tenuta ad accettare le Richieste di Approvvigionamento fino a concorrenza del massimale precedentemente indicato. Ogni Richiesta di Approvvigionamento dovrà essere evasa secondo le modalità e nei tempi stabiliti nel Capitolato tecnico, pena l'applicazione delle previste penali.
4. L'Impresa si obbliga a rispettare tutte le ulteriori indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'IVASS, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che, direttamente o indirettamente, abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

Art. 5 – Oneri specifici a carico del fornitore

1. L'esecuzione delle prestazioni si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compreso il trasporto e la consegna nei luoghi indicati nella Richiesta di Approvvigionamento.
 2. Le card dovranno essere consegnate presso la sede indicata dall'IVASS, nel loro imballo in modo da essere protette contro qualsiasi manomissione o danno da maneggiamento, confezionate singolarmente in una busta contenente esternamente l'indicazione della matricola ed il nome e cognome del dipendente e conformi a quanto previsto nel Capitolato tecnico.
- Gli imballi devono garantire la corretta conservazione delle card durante le varie fasi del trasporto fino alla consegna presso la sede indicata dall'IVASS.
- Resta inteso che sono a carico del Fornitore tutti gli oneri ed i rischi relativi o connessi alle prestazioni ed agli adempimenti occorrenti all'integrale esecuzione di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, oggetto del presente contratto.

Art. 6 – Obblighi dell'Impresa nei confronti del proprio personale

1. L'Impresa s'impegna ad ottemperare nei confronti dei propri dipendenti a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti i relativi oneri.



2. L'Impresa si obbliga ad applicare nei confronti dei propri dipendenti impegnati nelle prestazioni oggetto del presente Contratto condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal CCNL indicato nell'offerta tecnica.
3. L'Impresa si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Istituto, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali derivanti da legge o da contratto collettivo (invalidità e vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, infortuni e malattie) e ai rapporti in materia di lavoro che trovano la loro origine in contratti collettivi e che prevedono il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei lavoratori (assegni familiari, indennità ai richiamati alle armi, ecc.).
4. Il fornitore assume a proprio carico ogni responsabilità in caso di infortunio al proprio personale.
5. Il fornitore solleva l'Istituto da qualsiasi responsabilità in caso di infortuni e/o danni arrecati dal proprio personale alle persone e/o alle cose dell'Istituto e/o di terzi, per colpa negligenza nell'esecuzione delle prestazioni del presente contratto.
6. Le parti convengono che, in caso di inadempimento da parte dell'impresa agli obblighi del presente articolo, l'IVASS potrà dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

Art. 7 – Obblighi di segretezza e di riservatezza

1. L'impresa si obbliga, anche successivamente alla cessazione del rapporto contrattuale, in relazione ai dati e informazioni di cui venga a conoscenza in occasione della predisposizione dell'offerta e/o dell'adempimento delle prestazioni contrattuali:
 - a garantirne la segretezza impegnandosi ad impedirne qualsiasi divulgazione;
 - a non eseguirne copie, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi genere e a non permettere che altri ne eseguano;
 - a non farne oggetto di utilizzazione per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dello stesso.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto.
3. L'Impresa si obbliga a prescrivere – a tutti i dipendenti ed a tutti coloro, ivi comprese le imprese, gli esperti ed i professionisti, che collaborino alla compilazione dell'offerta o all'erogazione delle prestazioni contrattuali – la più rigorosa osservanza dell'obbligo di riservatezza di cui sopra.
4. L'Impresa è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Istituto ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto fermo restando che l'Impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Istituto.

Art. 8 – Responsabile del Servizio

1. L'impresa designa quale "Responsabile del Servizio" il/la sig./sig.ra _____.
2. Il Responsabile del Servizio ha la responsabilità per il buon andamento e la corretta esecuzione del servizio appaltato ed è il referente unico per l'Istituto per ogni questione afferente lo svolgimento e la corretta esecuzione del servizio stesso.
3. Il Responsabile di contratto dovrà essere sempre rintracciabile attraverso l'ausilio di apposita utenza telefonica fissa e mobile e indirizzo di posta elettronica.



4. Le comunicazioni al Responsabile del contratto pertanto saranno effettuate presso i seguenti recapiti: Telefono _____, E-mail: _____.
L'Appaltatore dovrà comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei predetti recapiti.
5. Tutte le comunicazioni fatte al Responsabile di contratto devono intendersi effettuate regolarmente nei confronti dell'impresa medesima.
6. Il Responsabile di contratto dell'impresa opererà in collegamento e coordinazione con il Direttore dell'esecuzione del contratto dell'IVASS.

Art. 9 – Responsabilità

1. L'Impresa è responsabile di tutti i danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente Contratto e, conseguentemente, s'impegna a manlevare e a tenere indenne l'Istituto da tutte le conseguenze derivanti da negligenza, omissioni o inosservanza nell'esecuzione delle norme e prescrizioni anche tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
2. L'Impresa è tenuta a comunicare tempestivamente all'Istituto ogni modifica degli assetti proprietari, della struttura, dei legali rappresentanti nonché degli organi tecnici e amministrativi della Società e a produrre in tali casi le pertinenti dichiarazioni sostitutive.
3. L'Impresa è inoltre obbligata ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. A tal fine si impegna a:
 - comunicare all'IVASS tempestivamente e, comunque, non oltre 7 giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di esso. Nel caso di conti correnti già esistenti, l'Impresa si impegna a comunicare i dati di cui sopra anteriormente alla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente contratto. La Società si impegna altresì a comunicare ogni modifica dei dati trasmessi;
 - inserire nei contratti con i subappaltatori e i subcontraenti a qualsiasi titolo interessati al presente contratto, a pena di nullità assoluta del subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge n. 136/2010;
 - dare immediata comunicazione all'IVASS e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma, della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 10 – Brevetti e diritti d'autore

1. L'Impresa assume ogni responsabilità nel caso in cui, nell'esecuzione del Contratto, si sia avvalsa, senza previa ed adeguata autorizzazione, di strumenti informatici (*hardware* e *software*) di cui altri abbiano ottenuto la privativa.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell'Autorità azione per la violazione dei diritti d'autore, di marchio e/o di brevetti italiani o stranieri, l'Impresa manleverà e terrà indenne l'Istituto, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, compresi i danni verso terzi e le spese legali e giudiziali a carico dell'Istituto.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma 2, l'Istituto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'articolo del presente contratto e dell'art. 1456 del c.c., salvo che l'Impresa ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e



dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato, ovvero sostituisca detti beni e programmi con altri aventi le medesime caratteristiche tecniche ed in grado di garantire la continuità della prestazione.

4. Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all'altra di qualsiasi azione di rivendicazione o questione di terzi di cui sopra, della quale sia venuta a conoscenza.

Art. 11 – Penali

1. Il mancato rispetto, per cause imputabili alla società, delle tempistiche e dei livelli di servizio previsti, comporta l'applicazione delle penali indicate nel paragrafo 17.2 del capitolato tecnico, ferma restando la possibilità di chiedere il risarcimento di ogni ulteriore danno.
2. La violazione degli obblighi di segretezza di cui all'art. 7 del presente Contratto e del Patto di integrità potranno dare luogo all'applicazione di penali nella misura dell'1 per mille del valore del presente contratto per ogni evento accertato, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
3. Per procedere all'applicazione delle penali, l'Istituto notificherà all'Impresa, mediante PEC, entro 10 (dieci) giorni solari decorrenti dal giorno successivo a quello di accertamento dell'inadempienza, una contestazione sui singoli aspetti riscontrati.
4. L'Istituto potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali previste dal presente articolo con quanto dovuto a qualsiasi titolo all'Impresa ovvero avvalersi della cauzione o di altre eventuali garanzie rilasciate dall'Impresa stessa, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
5. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera l'Impresa dal corretto adempimento delle obbligazioni per le quali si è resa inadempiente.
6. L'Istituto potrà applicare all'Impresa penali sino alla concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del corrispettivo globale, oltre tale limite ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

Art. 12 – Cauzione

1. La cauzione di cui alla lettera e) delle premesse, s'intende prestata dall'Impresa a garanzia di tutte obbligazioni assunte con la sottoscrizione del presente Contratto, opera per tutta la sua durata e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni da esso nascenti.
2. L'Istituto ha diritto di avvalersi, in tutto o in parte, della cauzione per i danni che affermi di aver subito e/o per l'applicazione delle penali contrattualmente stabilite, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell'Impresa per la refusione d'ogni ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.
3. In ogni caso l'Impresa è tenuta a reintegrare la cauzione di cui l'Istituto si sia avvalsa, anche parzialmente, durante l'esecuzione del Contratto entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta scritta dell'Istituto stessa, la quale, in caso d'inadempienza, può dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
4. La cauzione sarà svincolata secondo le modalità previste dall'art. 117 del d. lgs n. 36/2023.

Art. 13 – Controlli e verifiche

1. L'IVASS ha la facoltà di eseguire qualsiasi tipo di verifica o controllo giudicati utili, anche in contraddittorio con il Fornitore, a valutare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali.



L'Impresa acconsente che l'IVASS possa procedere alle dovute verifiche, nel rispetto di quanto previsto nel Capitolato tecnico, prestando la propria collaborazione.

2. L'IVASS ha piena facoltà di rifiutare le card che, ad un primo sommario esame, risultino non rispondenti a quelle ordinate e di chiederne la sostituzione a spese e a carico del Fornitore. Saranno rifiutate le card difettose o, in qualsiasi modo, non rispondenti alle prescrizioni tecniche.

Art. 14 – Importo contrattuale

1. Per la fornitura oggetto del presente Contratto l'Istituto corrisponderà all'Impresa l'importo di euro ____ (____) oltre IVA per ciascun buono pasto elettronico del valore facciale di euro 7,00 ricevuto.
2. L'importo complessivo presunto del presente contratto, per un anno, riferito alla fornitura di n. 72.000 buoni, è, pertanto, pari ad euro -----.
3. Il corrispettivo indicato si riferisce a forniture e servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità contrattuali ed è remunerativo di ogni prestazione effettuata dal fornitore.
4. Il suddetto corrispettivo è stato determinato a proprio rischio dall'Impresa in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, ed è, pertanto, fisso ed invariabile, facendosi carico l'Impresa stessa di ogni relativo rischio e/o alea.
5. L'Impresa assicura che i prezzi offerti nel presente contratto non sono superiori a quelli che ha praticato, per forniture analoghe per quantità e qualità, al suo migliore cliente, pubblico o privato in ambito nazionale.

Art. 15 – Revisione dei prezzi

1. Qualora nel corso di esecuzione del contratto, decorsi almeno 12 mesi dall'inizio del contratto, si verifichi una variazione, in aumento o in diminuzione dei prezzi del servizio oggetto dell'appalto, superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alla prestazione da eseguire, ai sensi degli artt. 60 e 120 del d. lgs. 36/2023. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (Foi).

Art. 16 – Modalità di pagamento

1. Il pagamento del corrispettivo, determinato ai sensi dell'art. 15, verrà effettuato entro 30 giorni dalla presentazione da parte dell'Impresa di regolare fattura per l'importo dovuto dall'Istituto. La prima fattura sarà emessa dopo l'esito positivo del collaudo di consegna.
2. L'importo della fattura sarà calcolato al netto delle eventuali penali dovute per il mancato soddisfacimento dei livelli di servizio risultanti dalla predetta documentazione.
3. La fattura non potrà essere liquidata se priva della documentazione richiesta ovvero se la stessa risulti comunque difforme da quanto concordato.
4. L'Impresa assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
5. Sono a carico dell'Impresa le spese di bollo, tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali, ad eccezione di quelli che fanno carico all'Istituto per legge.
6. Il corrispettivo del servizio sarà fatturato al termine dell'erogazione dei servizi richiesti. Ai fini della fatturazione elettronica di cui al D.M. n. 55/2013, il Codice Univoco Ufficio che dovrà essere riportato sulla fattura è UF3BVP. L'IVASS rientra tra le pubbliche amministrazioni soggette alle



disposizioni di cui all'art. 17-ter del DPR 633/72 (c.d. *split payment*). Le fatture saranno liquidate entro trenta giorni dalla data di ricevimento previa effettuazione delle seguenti verifiche:

- verifica di regolare esecuzione da parte del Direttore dell'esecuzione del Contratto designato dall'Istituto;
 - verifica di regolarità che l'Istituto effettuerà mediante acquisizione presso i competenti uffici del "Documento unico di regolarità contributiva" (DURC). Ove il DURC dovesse risultare irregolare, l'Istituto procederà ai sensi dell'art. 11, del d. lgs. n. 36/2023;
 - verifica di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008, recante norme in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni.
7. Sull'importo netto progressivo delle forniture l'IVASS effettuerà una ritenuta dello 0,5%, di cui dovrà dare evidenza nella fattura stessa; le ritenute saranno svincolate solo in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione del certificato di ultimazione delle prestazioni, previo rilascio del DURC.

Art. 17 – Subappalto

1. L'esecuzione dei servizi specificati dall'Impresa nell'Offerta tecnica potrà essere affidata in subappalto soltanto ove ciò sia stato chiaramente indicato nell'Offerta stessa e l'Impresa abbia osservato tutte le prescrizioni contenute al riguardo nel Disciplinare di gara.
2. È fatto divieto ai subappaltatori di subappaltare a loro volta ad altri fornitori.
3. L'Impresa si impegna a depositare presso l'Istituto, almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate, la copia autentica del Contratto di subappalto; con il deposito del citato contratto dovrà essere, altresì, trasmessa la restante documentazione prescritta ai sensi dell'art. 119 del d. lgs. n. 36/2023.
4. L'impresa subappaltatrice dovrà mantenere, per tutta la durata del presente Contratto, i requisiti richiesti.
5. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Impresa, la quale rimane l'unica e sola responsabile, nei confronti dell'Istituto, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. Inoltre l'Impresa resta, di fronte all'Istituto, unica responsabile del rispetto delle norme previdenziali legge e contrattuali sul trattamento e sulla tutela dei lavoratori dipendenti dell'impresa subappaltatrice.
6. L'impresa è responsabile dei danni che dovessero derivare all'Istituto o a terzi per fatti comunque imputabili all'Impresa subappaltatrice, nello svolgimento delle attività subappaltate. L'impresa si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Istituto da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili all'Impresa subappaltatrice o ai suoi ausiliari.
7. L'impresa si obbliga a risolvere di diritto tempestivamente, dandone comunicazione all'Istituto via pec, il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati dall'Istituto inadempimenti dell'impresa subappaltatrice; in tal caso l'Impresa non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell'Istituto né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.
8. L'esecuzione dei servizi subappaltati non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
9. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Istituto può risolvere di diritto, dandone comunicazione via pec, il presente Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
10. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 119 del d. lgs. n. 36/2023.



Art. 18 – Modifica, cessione del contratto e dei crediti, risoluzione e recesso

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 120 del d. lgs. n. 36/2023, è fatto divieto all'Impresa di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto; l'Istituto, in ogni caso, non riconoscerà efficacia alla cessione.
2. La cessione a terzi, in qualsiasi forma, dei crediti derivanti all'Impresa dal Contratto, nonché il conferimento di procure all'incasso, sono ammesse secondo le condizioni e le modalità descritte dall'articolo 120 del d. lgs. n. 36/2023 e saranno sottoposte di volta in volta a specifica approvazione da parte dell'Istituto.
3. In caso di inosservanza dei divieti sopraindicati l'Istituto avrà la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto e di incamerare la cauzione, fermi restando i diritti di esecuzione in danno e del risarcimento di ogni maggior danno e spesa.
4. L'Istituto, ai sensi dell'art. 120, comma 9, del d. lgs. 36/2023, qualora in corso di esecuzione del presente contratto si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo contrattuale, ha la facoltà di richiedere all'appaltatore l'esecuzione delle stesse alle condizioni stabilite nel presente Contratto e nell'Offerta Economica.
5. Resta salva per l'Istituto la facoltà di richiedere una riduzione delle prestazioni contrattuali anche oltre il quinto del valore del contratto, attraverso una rinegoziazione dello stesso, qualora nel corso della durata contrattuale dovessero ricorrere i presupposti di cui all'art. 120, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 36/2023.
6. Restano salve le ipotesi di risoluzione e di recesso previste dagli artt. 122 e 123 del d. lgs. n. 36/2023.

Art. 19 – Avalimento

[da inserire nel caso in cui sia stato dichiarato, in sede di Offerta, il ricorso all'avvalimento]

L'Impresa, al fine di soddisfare i requisiti di partecipazione prescritti nella lettera di invito e nella documentazione della procedura, ha dichiarato di avvalersi, alle condizioni e nei limiti previsti dall'art. 104 del D. Lgs. n. 36/2023, dell'operatore economico _____, codice fiscale _____, con sede in _____.

2. L'IVASS effettuerà, in corso d'esecuzione del contratto, le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria e circa la conformità dell'esecuzione dell'appalto alle clausole pattuite nel contratto di avvalimento.

Art. 20 – Responsabile unico del progetto e direttore dell'esecuzione del contratto

1. Il Responsabile unico del progetto è _____.
2. Il Direttore dell'esecuzione del contratto è _____.

Art. 21 – Controversie

1. Per ogni controversia, che dovesse insorgere tra le parti in ordine alla formazione, alla conclusione, all'interpretazione, all'esecuzione, alla validità, all'efficacia ed alla risoluzione del contratto, sarà competente il foro di Roma.

Art. 22 – Segnalazioni di *whistleblowing*



IVASS
ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI



Appalto specifico per l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto elettronici per i dipendenti dell'IVASS nell'ambito Sistema dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione (SDAPA)

1. L'impresa si impegna a informare i propri dipendenti e collaboratori che l'Istituto dispone di un sistema di gestione delle segnalazioni di whistleblowing provenienti dai soggetti esterni che vengano a conoscenza di condotte illecite di dipendenti dell'Istituto in ragione dell'attività lavorativa svolta in favore dell'Istituto stesso. In particolare, l'Impresa comunicherà che è possibile presentare una segnalazione al Responsabile per la prevenzione della corruzione, in busta chiusa con l'indicazione di "riservatissimo", tramite posta ordinaria, all'indirizzo Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni, Via del Quirinale 21, 00187 Roma. All'interno del plico, andrà inserita, oltre alla segnalazione, una busta chiusa contenente i dati relativi all'identità del segnalante, la firma e la copia di un documento di riconoscimento, consultabili nei limiti di legge; il segnalante può inserire nella busta chiusa anche dati di contatto, quali numero telefonico e indirizzo mail.

Art. 23 – Trattamento dei dati personali

1. Per quanto concerne il trattamento dei dati dell'Impresa acquisiti in occasione della procedura di affidamento, si rinvia a quanto indicato nel Disciplinare di gara citato in premessa.
2. Per quanto attiene il trattamento dei dati personali inerenti l'esecuzione del presente Contratto, la Parti si accordano con la sottoscrizione del documento di seguito allegato (all. 1 - Accordo relativo al trattamento dei dati personali ai sensi del d. lgs. n. 196/2003, novellato dal d. lgs. n. 101/2018, unitamente al Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679 (c.d. "GDPR") -, il cui contenuto forma parte integrante del presente contratto.
3. Le Parti agiscono in qualità di Titolari autonomi del trattamento dei dati secondo quanto previsto dall'articolo 4 del Regolamento UE 679 del 2016.

L'IVASS
Firmato digitalmente da

L'Impresa
Firmato digitalmente da



IVASS
ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI



Appalto specifico per l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto elettronici per i dipendenti dell'IVASS nell'ambito Sistema dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione (SDAPA)

Dichiarazione dell'Impresa annessa al Contratto

Il sottoscritto _____, in qualità di _____, dichiara per conto dell'Impresa di accettare tutte le condizioni e i patti contenuti nel Contratto e di aver particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e le condizioni di seguito indicate:

Art. 2 – Oggetto del Contratto.

Art. 3 – Durata e luogo di esecuzione

Art. 4 – ...

L'Impresa
Firmato digitalmente da



IVASS
ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI



Appalto specifico per l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto elettronici per i dipendenti dell'IVASS nell'ambito Sistema dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione (SDAPA)

Allegato 1 – Accordo relativo al trattamento dei dati personali

Ai sensi del d. lgs. n. 196/2003, novellato dal d. lgs. n. 101/2018, unitamente al Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679 (c.d. "GDPR"), l'IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (di seguito "IVASS" o "Istituto") ente di diritto pubblico, con sede in Roma, Via del Quirinale n. 21, codice fiscale 97730600588, rappresentato da _____

e

_____, (di seguito "Impresa"), con sede legale in _____ (___) Via _____, codice fiscale _____, rappresentata da _____, nato/a a _____ il _____, codice fiscale _____, in qualità di _____, regolarmente autorizzato/a, in virtù del mandato conferitogli, alla stipula del presente accordo per il regolamento della attività che comportano il trattamento dei dati personali inerenti all'esecuzione del contratto CIG _____, convengono quanto segue in materia di trattamento dei dati personali:

Le Parti, ai sensi della normativa italiana ed europea in materia di protezione dei dati personali ("Normativa in materia di protezione dei Dati Personali"), dichiarano di procedere al trattamento dei dati personali comunicati per le finalità inerenti all'esecuzione del presente contratto e all'adempimento degli obblighi legali e contrattuali dallo stesso derivanti.

Le Parti si impegnano, nell'esecuzione di tutte le attività connesse che possono comportare il trattamento dei Dati Personali, ad agire in conformità con la Normativa in materia di protezione dei Dati Personali applicabile (in particolare il Regolamento UE 2016/679 c.d. "GDPR"), osservando misure organizzative e tecniche adeguate, nonché idonee a garantire la sicurezza delle informazioni relative all'attività di IVASS sotto l'aspetto della riservatezza, disponibilità e confidenzialità dei Dati Personali trattati, atte a prevenire rischi di distruzione, perdita o alterazione, anche accidentale, di dati e documenti.

L'Impresa è responsabile dell'adozione di ragionevoli misure atte a garantire l'affidabilità di qualsiasi dipendente, collaboratore ovvero rappresentante impiegato nel trattamento dei Dati Personali. L'Impresa conferma che tutti i Dati Personali di titolarità di IVASS a cui ha accesso saranno resi accessibili unicamente al personale dello stesso che: (i) necessita di avere tale accesso, (ii) è stato formato sulle idonee modalità di trattamento dei Dati personali ed (iii) è vincolato a obblighi contrattuali di privacy, sicurezza e riservatezza riguardo agli stessi.

L'Impresa assicura che non trasferirà e che farà in modo che nessun sub-appaltatore trasferisca i Dati Personali di titolarità di IVASS al di fuori del Paese in cui vengono forniti, eccetto tra Stati membri dello Spazio Economico Europeo (SEE).

In adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto, l'Impresa può comunicare i Dati Personali di titolarità di IVASS al di fuori del territorio dell'UE o SEE a condizione che (i) l'Impresa sia stata autorizzata da IVASS, (ii) l'Impresa comunichi o trasferisca tali dati verso quei Paesi che assicurino un livello di tutela delle persone fisiche ritenuto adeguato dalla Commissione europea (o dall'Autorità Garante italiana), (iii) il trasferimento si basi sull'utilizzo di clausole contrattuali tipo o Norme Vincolanti d'Impresa (c.d. "BCR") ai sensi della Normativa in materia di Protezione dei Dati Personali; (iv) l'Impresa mantenga la responsabilità di qualsiasi violazione perpetrata dai suoi dipendenti, collaboratori, consulenti o subfornitori.



IVASS
ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI



Appalto specifico per l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto elettronici per i dipendenti dell'IVASS nell'ambito Sistema dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione (SDAPA)

A tal fine, l'Impresa è tenuta a fare in modo che anche i propri dipendenti, collaboratori rispettino tutte le obbligazioni su di esso incombenti in forza della Normativa in materia di protezione dei Dati Personali, con riferimento a tutti i Dati Personali che il Fornitore possa avere necessità di sottoporre a trattamento nel corso dell'esecuzione dei Servizi. Tale obbligo rimarrà in vigore anche successivamente alla cessazione per qualsiasi ragione del presente contratto.

L'Impresa non potrà in alcun caso cedere o subappaltare o affidare ad altri, che non siano propri dipendenti e/o collaboratori, le prestazioni di cui al presente contratto, salva espressa autorizzazione scritta da parte di IVASS. In caso di subappalto autorizzato, l'Impresa rimarrà comunque l'unico responsabile per quanto previsto dal presente contratto, ivi compreso l'accordo di riservatezza, e dovrà in ogni caso garantire il pieno rispetto da parte del subappaltatore di tutto quanto disciplinato e posto a carico dell'Impresa dal presente contratto. In riferimento agli obblighi in materia di protezione dei Dati Personali, l'Impresa:

- i) deve informare preventivamente IVASS nel caso in cui intenda avvalersi dell'opera di soggetti terzi esterni alla propria organizzazione per l'esecuzione di alcune delle attività effettuate per conto della stessa IVASS ed a sottoporre tale circostanza alla previa autorizzazione di quest'ultima;
- ii) prima che i terzi esterni inizino a trattare Dati Personali di IVASS, svolgere un'adeguata verifica di *due diligence* finalizzata ad accertare che tali soggetti siano in grado di fornire il livello di protezione dei Dati Personali di IVASS previsto dalle normative applicabili e dal contratto;
- iii) deve stipulare con i terzi un accordo scritto o contratto che imponga a questi ultimi il rispetto degli stessi obblighi in materia di protezione dei Dati Personali a cui l'Impresa è vincolata con IVASS (in base al presente Contratto), prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti normativi della Normativa in materia di Protezione dei Dati Personali;
- iv) si impegna a tenere un elenco aggiornato di tutti i contratti sottoscritti e informare preventivamente IVASS nel caso si intendesse procedere ad aggiunte o sostituzioni. In tali casi, l'Impresa deve altresì portare a conoscenza di IVASS le principali modalità di esecuzione dei servizi resi dai terzi (specifiche funzioni a cui sono addetti, tipologie di dati a cui hanno accesso e le procedure adottate per garantire la sicurezza dei dati trattati).

Qualora gli eventuali altri responsabili del trattamento omettano di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei Dati Personali, l'Impresa dichiara espressamente e accetta di conservare nei confronti di IVASS e degli interessati i cui dati sono trattati l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dei terzi.

Le Parti attuano tutte le misure tecniche e organizzative appropriate in relazione al trattamento dei Dati Personali al fine di garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio di tale trattamento. L'Impresa, in particolare, adotterà tutte le misure di sicurezza idonee e adeguate, in conformità con le disposizioni di cui all'articolo 32 del Regolamento UE 2016/679, per prevenire il rischio di distruzione o perdita accidentale dei dati, di accesso non autorizzato e di trattamento non consentito o effettuato in violazione delle finalità per le quali i dati sono stati raccolti, al fine di garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati personali trattati.

L'Impresa prenderà tutte le precauzioni necessarie per evitare l'introduzione di programmi nocivi nei propri sistemi informativi e/o di quelli di IVASS ed adotterà le misure adeguate volte all'eliminazione di tali programmi, qualora ne venisse constatata l'esistenza. A tal fine, l'Impresa realizzerà tutti i test adeguati e sarà responsabile delle conseguenze di qualsivoglia danno causato a IVASS in caso di



IVASS
ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI



Appalto specifico per l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto elettronici per i dipendenti dell'IVASS nell'ambito Sistema dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione (SDAPA)

introduzione di tali programmi, salvo provare che ciò rientri nella responsabilità di IVASS, di un terzo o sia dipeso da forza maggiore.

L'Impresa è a conoscenza dell'obbligo di trattare in maniera sicura le informazioni relative all'attività di IVASS e delle conseguenze pregiudizievoli derivanti dal mancato rispetto di tale obbligo.

In eventuali casi di violazione dei dati personali che possano mettere a rischio i diritti e le libertà degli individui i cui dati personali sono trattati dal Fornitore (c.d. data breach), l'Impresa si impegna ad osservare quanto prescritto dalla normativa.

La decisione finale sulla comunicazione (ivi compreso sul contenuto della stessa) di tale violazione dei Dati Personali ai propri clienti, dipendenti, fornitori di servizi, Interessati e/o al pubblico, e sull'implementazione del piano di azioni correttive, spetterà a IVASS nella misura in cui ciò riguardi i Dati Personali di titolarità quest'ultima.

L'Impresa si impegna ad assicurare che gli eventuali Dati Personali di titolarità di IVASS in suo possesso saranno restituiti ovvero distrutti, a scelta di IVASS, quando non più necessari per lo svolgimento dei Servizi oggetto del contratto, ovvero entro un ragionevole periodo di tempo che tenga conto del tipo di Dati Personali in questione.

L'Impresa conferma che si impegna ad adottare ogni provvedimento atto a consentire a IVASS di rispettare ogni ragionevole richiesta (riguardante i relativi diritti ai sensi dell'art. 15-22 del Regolamento UE 2016/679) proveniente dagli interessati al trattamento di cui IVASS abbia eventualmente condiviso i Dati Personali con la stessa Impresa, e dichiara di avere i mezzi per fare ciò.

IVASS, al fine di valutarne l'affidabilità dell'Impresa e le garanzie di adozione di misure tecniche e organizzative adeguate, potrà effettuare periodicamente attività di controllo del livello di sicurezza e conformità in materia di protezione dei dati personali, che dovranno essere tempestivamente assistite senza oneri aggiuntivi da parte dell'Appaltatore.

L'Accordo rimarrà in vigore anche dopo la risoluzione o la scadenza del presente contratto.

L'IVASS
Firmato digitalmente da

L'Impresa
Firmato digitalmente da